



CAMERA DI COMMERCIO
MODENA

**BANDO PER LA PROMOZIONE DI INVESTIMENTI AZIENDALI DEI
SETTORI COMMERCIO / TURISMO / SERVIZI
ANNO 2020**

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. Con il presente Bando la Camera di commercio di Modena si propone di **sostenere il settore terziario (commercio, turismo, servizi)** nell'affrontare la situazione di crisi causata dall'emergenza Covid-19 favorendo la ripresa delle attività nel periodo successivo al lockdown.

Mediante tale intervento si intende favorire una maggiore efficienza e competitività delle imprese interessate che possa rafforzare la capacità attrattiva del territorio anche in un'ottica di promozione del patrimonio turistico della provincia di Modena.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Nello specifico, con l'iniziativa "BANDO PER LA PROMOZIONE DI INVESTIMENTI AZIENDALI DEI SETTORI COMMERCIO/TURISMO/SERVIZI - Anno 2020" si intende finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto (*voucher*), progetti presentati da singole imprese relativi ad investimenti aziendali relativi all'**acquisto di beni e servizi** utili al miglioramento e alla riqualificazione aziendale.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano ad **euro 1.000.000,00**.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.
3. I voucher avranno un importo unitario massimo di **euro 10.000,00** nel caso in cui la richiesta di contributo riguardi esclusivamente spese per investimenti aziendali e di **euro 12.000,00** nel caso in cui il soggetto richiedente esponga oltre a spese per investimenti aziendali anche spese di promozione (per un importo minimo di euro 1.000,00). A tali importi potrà essere aggiunta l'eventuale premialità di cui al successivo comma 6, relativo al rating di legalità.
4. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili.
5. È previsto un importo minimo di investimento pari a euro 2.000,00.
6. Alle imprese in possesso del rating di legalità¹ verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis di cui all'art. 9.
7. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, salvo i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente;
8. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
 - chiudere i termini della presentazione delle domande, in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
 - riaprire i termini di presentazione delle domande, in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:
 - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014²;

¹ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

- b) svolgano un'attività che rientri in uno dei seguenti codici ATECO:
- 01.19** Floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti
 - 45** Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli
 - 47** Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
 - 49.3** Altri trasporti terrestri di passeggeri
 - 55** Alloggio
 - 56** Attività dei servizi di ristorazione
 - 59.14** Attività di proiezione cinematografica
 - 68.31** Attività di mediazione immobiliare
 - 73.1** Pubblicità
 - 79.11** Attività delle agenzie di viaggio
 - 82.30** Organizzazione di convegni e fiere
 - 90.01** Rappresentazioni artistiche
 - 90.04** Gestione di strutture artistiche
 - 93.11** Gestione di impianti sportivi
 - 93.13** Palestre
 - 93.29** Altre attività ricreative e di divertimento
 - 96.01** Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
 - 96.02** Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici
 - 96.04** Servizi dei centri per il benessere fisico
 - 96.09.02** Attività di tatuaggio e piercing
 - 96.09.04** Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
 - 96.09.05** Organizzazione di feste e cerimonie
- c) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Modena;
- d) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
- e) siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
- f) non abbiano protesti a proprio carico;
- g) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- h) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- i) abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
- j) non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Modena ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135³.

² Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

³ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI DESTINATARI DEI VOUCHER

1. I voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo**. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda ammissibile presentata in ordine cronologico e le altre domande sono considerate irricevibili.

ARTICOLO 6 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese per investimenti aziendali per l'**acquisto di beni e servizi** utili al miglioramento e alla riqualificazione aziendale quali:
 - **acquisto di arredo;**
 - **acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature;**
 - **attività promozionali** (campagne pubblicitarie, stampa brochures e altro materiale pubblicitario...).
2. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
 - a) trasporto, vitto e alloggio;
 - b) automezzi;
 - c) spese per interventi sugli immobili;
 - d) acquisizione di tecnologie informatiche e soluzioni digitali innovative.
3. Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 1 maggio 2020 fino al 120° giorno successivo alla data della Determinazione di approvazione delle graduatorie delle domande ammesse a contributo.
4. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

ARTICOLO 7 – FORNITORI

1. I fornitori non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile - e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.⁴

ARTICOLO 8 – CUMULO

1. L'aiuto concesso non è cumulabile con altri interventi pubblici agevolativi aventi ad oggetto le stesse spese.

ARTICOLO 9 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime "de minimis", ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).
2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa "unica"⁵ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.

⁴ Per "assetto proprietario sostanzialmente coincidente" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

⁵ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema [Telemaco di Infocamere](#), dalle ore 8:00 del 14/09/2020 alle ore 21:00 del 16/10/2020. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher. La modulistica è disponibile sul sito internet camerale www.mo.camcom.it alla sezione [Promozione-Contributi camerali](#).
2. L’invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all’invio delle pratiche telematiche, nel qual caso dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) modulo di procura per l’invio telematico sottoscritto con firma autografa o digitale del titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente e firmato digitalmente dall’intermediario;
 - b) copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente.
3. A pena di esclusione, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa o dal soggetto delegato;
 - b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa o dal soggetto delegato:
 - modulo di domanda compilato in ogni sua parte (tutti i campi sono obbligatori);
 - il modello di procura nel caso di cui al punto 2 del presente articolo;
 - il modello di dichiarazione per le imprese in possesso del rating di legalità di cui all’art. 3 comma 6;
 - I preventivi di spesa (o eventuali fatture) che devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all’impresa richiedente; dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (i preventivi di spesa dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati – non saranno ammessi auto-preventivi).È possibile allegare alla domanda anche eventuali ulteriori documenti utili ai fini della sua valutazione.
4. È obbligatoria l’indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l’impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda. L’indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull’anagrafica della domanda telematica e deve essere coincidente. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.

-
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
- Si escludono dal perimetro dell’impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

5. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, CONCESSIONE

1. È prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta l'esclusione della domanda.
3. Successivamente alla formazione delle graduatorie, il Responsabile del Procedimento approva i seguenti elenchi con propria Determinazione pubblicata sul sito della Camera di commercio, di cui verrà data comunicazione alle imprese interessate:
 - l'elenco delle domande ammesse e finanziabili;
 - l'elenco delle domande ammesse non finanziabili per esaurimento delle risorse a disposizione;
 - l'elenco delle domande non ammesse per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica.
4. Le domande "ammesse non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili" possono essere successivamente finanziate, fatte salve le possibilità di cui all'art. 3, comma 8 del presente Bando, nel caso in cui scaduti i 120 gg. per la rendicontazione da parte delle imprese ammesse, si liberino risorse in seguito a rinunce, revoche o decadenze dal contributo concesso. In tal caso, entro 30 giorni dal termine di cui sopra, con provvedimento del Responsabile del Procedimento è approvato lo scorrimento della graduatoria.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo di cui all'art. 6 comma 1;
 - d) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - e) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio di Modena. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di commercio di Modena successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione;
 - f) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità.

ARTICOLO 13 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI VOUCHER

1. L'erogazione del voucher avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. Sul sito internet camerale www.mo.camcom.it alla sezione *Promozione-Contributi camerali*, sono forniti i modelli e le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione. Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
 - b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato:
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
 - copia delle fatture e degli altri documenti di spesa, debitamente quietanzati;
 - copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.);
 - la dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.
2. Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro 120 giorni dalla data della Determinazione dirigenziale di concessione, pena la decadenza dal voucher. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher.

ARTICOLO 14 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

ARTICOLO 15 – REVOCA DEL VOUCHER

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 13;
 - c) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - d) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
 - e) esito negativo dei controlli di cui all'art. 14.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Dirigente Avv. Massimiliano Mazzini.

ARTICOLO 17 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di commercio industria agricoltura ed artigianato di Modena (di seguito anche "CCIAA") intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.

2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:
- ✓ le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
 - ✓ l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.
- Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.
3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal bando con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.
4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio anche da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
- I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
- Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.
5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
6. **Diritti degli interessati:** agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR. In particolare:
- a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:
 - richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
 - conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
 - riceverne comunicazione intelligibile;
 - ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
 - richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
 - opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
 - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it con idonea comunicazione;
 - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.
7. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Modena con sede legale in via Ganaceto 134, P.I. e C.F.

00675070361, tel. 059/208111, pec cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@mo.camcom.it.